

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG) • Tel: 035 4185901 - Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it • PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 • C.F.: 00650920168

Approvato con DGC n. 98 del 08/07/2026



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Gruppo di lavoro
- Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 7 - Centrali di committenza
- Art. 8 - Quota del 20 per cento

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

- Art. 9 - Definizione della misura incentivante
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - NORME COMUNI

- Art. 14 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato"
- Art. 15 - Principi in materia di valutazione
- Art. 16 - Attività articolate e singole
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Rinvio
- Art. 20 - Efficacia
- Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a. responsabile unico del procedimento - RUP;
 - b. soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c. collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara;
 - j. direzione dei lavori;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m. direzione dell'esecuzione;
 - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p. collaudo tecnico-amministrativo;

- q. regolare esecuzione;
- r. verifica di conformità;
- s. collaudo statico;
- t. i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. Le somme destinate all'incentivazione di cui al comma 1 devono confluire nel fondo del trattamento accessorio del personale dipendente.

Art. 4 - Gruppo di lavori

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. i contratti esclusi ai sensi degli artt. 13, 20, 56, 61 del D.Lgs 36 del 2023;
 - b. i lavori in amministrazione diretta;
 - c. servizi e forniture non inclusi nel piano acquisti;
 - d. opere e lavori non inseriti nel piano triennale opere pubbliche;
 - e. interventi di manutenzione ordinaria di non particolare complessità e come tali non oggetto di specifica previsione progettuale nel programma triennale delle opere pubbliche;
 - f. appalti di servizi e forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
 - g. le concessioni ed appalti di lavori servizi e forniture per la cui acquisizione non si ricorra ad un metodo procedimentalizzato dal D.Lgs. 36 del 2023 (non rientrano nel metodo procedimentalizzato le indagini di mercato comprese quelle effettuate attraverso sistemi di e-procurement);
 - h. mere forniture di luce, acqua e gas;
 - i. affidamento diretti o di somma urgenza ed in genere per tutte le procedure senza una valutazione comparativa tra più offerte (da effettuare anche solo in fase di istruttoria da parte dell'Ufficio);
 - j. procedure di affidamento di servizi e forniture tramite adesione a Convenzioni Consip;
 - k. i servizi e le forniture di importo inferiore a 500.000,00 €;
 - l. tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi che non hanno all'interno dei propri quadri economici o documenti progettuali e di previsione di spesa la specifica previsione delle risorse che alimentano il fondo.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura indicata nei successivi art. 11 e 13 del presente Regolamento, in corrispondenza delle attività svolte dalla stessa centrale.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 2;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
3. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- d. l'acquisto di attrezzature maggiormente performanti per il potenziamento dell'attività dell'ufficio tecnico.
4. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 - Definizione della misura incentivante

1. La percentuale di incentivazione per i lavori è identificata nel 2%, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2, c. 2 del presente Regolamento.
2. Le risorse vengono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del lavoro.

Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 120 comma 2 d.lgs. 36/2023).
3. Le risorse non sono soggette ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile unico del procedimento	30%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	8%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	46%
Predisposizione dei documenti di gara (interna o tramite CUC)	1%
Gestione ed espletamento della gara d'appalto (interna o tramite CUC)	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1%
Redazione del progetto esecutivo	1%
Direzione dei lavori	1%
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione	1%
Collaudo statico	1%
TOTALE	100%

2. In caso di servizi/forniture di importo superiore a 4.000.000,00 €, la voce di attività "Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa del procedimento" viene decurtata di un 15%, da attribuire per l'11% al Responsabile dell'Area finanziaria, e per il 4% ai suoi collaboratori.
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Le percentuali riferite alle fasi di affidamento (predisposizione dei documenti, gestione ed espletamento della gara d'appalto) si applicano sia in caso di gestione interna che in caso di gestione tramite Centrale Unica di Committenza. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. La quota di cui al comma precedente è assegnata su richiesta della centrale, in base all'attività effettivamente svolta.
6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
7. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione incrementano le risorse di cui all'art. 8 del presente regolamento.
8. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
9. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie vengono riconosciute le quote delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	Percentuale
Sotto i 500.000,00 €	Nessuna incentivazione
Tra 500.000,00 € e 1.000.000,00 €	2%
Oltre 1.000.000,00	1% sull'eccedenza rispetto alla fascia precedente

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Le risorse vengono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del servizio/fornitura.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività	Percentuale
Programmazione della spesa	5%
Responsabile unico del procedimento	40%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa del procedimento	42%
Predisposizione dei documenti di gara (interna o tramite CUC)	1%
Gestione ed espletamento della gara d'appalto (interna o tramite CUC)	2%
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Totale	100%

2. In caso di servizi/forniture di importo superiore a 4.000.000,00 €, la voce di attività "Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa del procedimento" viene decurtata di un 15%, da attribuire per l'11% al Responsabile dell'Area finanziaria, e per il 4% ai suoi collaboratori.
3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Le percentuali riferite alle fasi di affidamento (predisposizione dei documenti, gestione ed espletamento della gara d'appalto) si applicano sia in caso di gestione interna che in caso di gestione tramite Centrale Unica di Committenza. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. La quota di cui al comma precedente è assegnata su richiesta della centrale, in base all'attività effettivamente svolta.
6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
7. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione incrementano le risorse di cui all'art. 8 del presente regolamento.
8. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
9. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie vengono riconosciute le quote delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 14 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato"

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi (artt. 176 e successivi del d. lgs. 36/2023) e per le procedure di partenariato pubblico privato (art. 193 e successivi del d. lgs. 36/2023).
2. Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sull'importo a base di gara, e possono essere poste a carico del soggetto aggiudicatario e inserite nel quadro economico dell'opera o del servizio.
3. La percentuale di incentivazione per le concessioni di lavori pubblici e di servizi, nonché per i contratti di partenariato pubblico privato, è determinata secondo le seguenti fasce, calcolate sull'importo a base di gara, IVA esclusa:

Concessioni - fasce imponibili	Percentuale
fino a € 500.000,00	0%
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	2%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	0,70%
da € 3.000.000,01 a € 7.000.000,00	0,10%
oltre € 7.000.000,01	0,010%

3-bis. Ferma restando la misura percentuale dell'incentivo determinata ai sensi del comma 3, per la ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro si applicano, in quanto compatibili, i coefficienti di cui all'art. 11 per le concessioni di lavori pubblici e i coefficienti di cui all'art. 13 per le concessioni di servizi.

3-ter. In caso di concessioni miste di lavori e servizi, la fascia percentuale di cui al comma 3 è determinata in base all'oggetto principale del contratto secondo il criterio di prevalenza economica di cui al comma 4.

3-quater. Le risorse destinate all'incentivazione delle concessioni vengono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico dell'intervento, ai sensi del comma 2.

4. Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dal Codice (criterio di prevalenza economica).

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle schede redatte dal responsabile di servizio. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti al successivo art. 18.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 16 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti ad incapacità tecnica od inerzia del personale tecnico individuato per la gestione dell'opera pubblica, sia nella fase di programmazione che nella fase di esecuzione dell'opera stessa fino al collaudo finale, all'incentivo verranno applicate delle riduzioni come da tabella di seguito.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti ad incapacità tecnica od inerzia del personale individuato per la gestione del contratto, sia nella fase di programmazione che nella fase di esecuzione, all'incentivo verranno applicate delle riduzioni come da tabella di seguito.
3. Qualora i surrichiamati ritardi o aumenti di prezzo in sede di esecuzione derivino dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, non si applicano le riduzioni di cui alla tabella di seguito:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 50% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	Entro il 50% dell'importo contrattuale	10%
	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	40%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, dopo aver accertato ed attestato le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto di apposite schede di rendicontazione da redigersi, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
- 1-bis. La liquidazione di ciascuna attività tecnica è disposta esclusivamente dopo il completo e corretto svolgimento della stessa, previo accertamento dell'assenza di contestazioni, ritardi imputabili o irregolarità nell'esecuzione. Per i contratti di durata, le voci di incentivo relative ad attività che si esplicano con il decorso del tempo — ivi incluse, a titolo esemplificativo, la direzione dei lavori, la direzione dell'esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e le attività di controllo delle procedure di esecuzione — sono liquidate rigorosamente in proporzione alla maturazione temporale del contratto, sulla base del cronoprogramma approvato e previa verifica, per ciascun periodo di maturazione, della regolarità e correttezza delle prestazioni rese e dell'assenza di contestazioni formali. Non può in alcun caso procedersi alla liquidazione, neppure parziale, di attività non ancora integralmente e correttamente espletate.
2. La liquidazione di cui al comma 1 è autorizzata dal Segretario comunale, in caso di incentivo spettante al responsabile di servizio.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a. il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b. la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c. i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia e confluisce nel fondo di cui all'art 8.
6. Per quanto concerne i lavori e le concessioni/PPP (in base a quanto stabilito dall'art. 14), la liquidazione dei compensi avviene per attività, in base alle scadenze e aliquote di seguito indicate:

Attività tecnica	Liquidazione
Programmazione della spesa per investimenti	Ad avvenuto inserimento dell'opera nel programma delle opere pubbliche
Responsabile unico del procedimento	Alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 40%
	Alla stipula del contratto 30%
	Alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione 30%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ad intervenuto atto di approvazione (determina/delibera) da parte dell'organo competente
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	A collaudo/certificato di regolare esecuzione approvato
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 40%
Predisposizione dei documenti di gara	Ad avvenuta aggiudicazione definitiva
Gestione ed espletamento della gara d'appalto	Ad avvenuta aggiudicazione definitiva
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Ad intervenuto atto di approvazione (determina/delibera) da parte dell'organo competente
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Ad intervenuto atto di approvazione (determina/delibera) da parte dell'organo competente
Redazione del progetto esecutivo	Ad intervenuto atto di approvazione (determina/delibera) da parte dell'organo competente
Direzione dei lavori	A collaudo/certificato di regolare esecuzione approvato
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione	A collaudo/certificato di regolare esecuzione approvato
Collaudo statico	A collaudo/certificato di regolare esecuzione approvato

7. Per quanto concerne i servizi, le forniture e le concessioni/PPP (in base a quanto stabilito dall'art. 14), la liquidazione dei compensi avviene per attività, in base alle scadenze e aliquote di seguito indicate:

Attività	Percentuale
Programmazione della spesa	Ad avvenuto inserimento del servizio/fornitura nel piano degli acquisti di forniture e servizi
Responsabile unico del procedimento	Alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 40%
	Alla stipula del contratto 30%
	Ad avvenuta verifica di conformità2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa del procedimento	Alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 40%
Predisposizione dei documenti di gara	Ad avvenuta aggiudicazione definitiva
Gestione ed espletamento della gara d'appalto	Ad avvenuta aggiudicazione definitiva
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	Ad avvenuta verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione approvato

7-bis. Le tabelle di cui ai commi 6 e 7 indicano il momento a decorrere dal quale ciascuna attività può ritenersi completamente svolta ai fini della liquidazione. Resta fermo che, anche al raggiungimento della scadenza ivi indicata, la liquidazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo, completo e corretto svolgimento dell'attività, secondo i principi di cui al comma 1-bis. Per i contratti di durata, le voci di incentivo relative ad attività a maturazione temporale sono liquidate pro quota in proporzione al periodo effettivamente maturato e regolarmente eseguito, sulla base delle verifiche periodiche e in assenza di contestazioni.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 20 - Efficacia

1. Per le attività che danno titolo alla corresponsione di incentivi svolte per procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il D.Lgs. 36/2023 acquista efficacia o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, l'incentivo da corrispondere, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. In via generale, per le medesime procedure di cui al comma 1, vale la disciplina vigente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento comunale approvato con DGC n. 143 del 24.08.2022.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione, con efficacia retroattiva all'entrata in vigore del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, purché le risorse siano state precedentemente previste nel quadro economico e la liquidazione avvenga ad intervenuta approvazione del presente Regolamento.